

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2016, n. 360

L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dal Dott. Anselmi Pietro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, la quale dispone che "Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale".

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il quale all'art. 1 dispone che "il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735".

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ha disciplinato il conferimento alle regioni di tutte le funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato. In particolare, l'articolo 124, comma 2, del suddetto Decreto ha trasferito alle regioni "il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761".

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria", che attribuisce alla regione "il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero ai fini e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735 , e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".

Vista l'istanza formulata dal Dott. Anselmi Pietro, nato a Ruvo di Puglia il 18.07.1980, acquisita agli atti della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica ed Accreditamento, prot. n. AOO151/22.05.2015/00016581, per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero in qualità di infermiere.

Considerato che, dal 01.12.2013 al 30.01.2014, il Dott. Anselmi Pietro ha prestato servizio retribuito, a tempo pieno, in qualità di infermiere presso l'Haus am Wunnenstein, presidio ospedaliero della fondazione Karl-Schaude, giusta certificazione rilasciata dalla prefata fondazione, vistata per conferma dal Consolato Ge-

nerale d'Italia a Stoccarda in data 12.05.2015.

Considerato che, dal 31.01.2014 al 08.05.2014, il Dott. Anselmi Pietro ha prestato servizio retribuito, a tempo pieno, in qualità di infermiere presso la Seniorenlandhaus Fridericke, presidio ospedaliero della fondazione Karl-Schaude, giusta certificazione rilasciata dalla Seniorenlandhaus Fridericke, vistata per conferma dal Consolato Generale d'Italia a Stoccarda in data 12.05.2015.

Considerato che non può costituire oggetto di riconoscimento il servizio prestato dal Dott. Anselmi Pietro in qualità di ausiliario ospedaliero presso il presidio ospedaliero Marienhospital Stuttgart, cliniche Vinzenz Von Paul gmbH, dal 22.04.2013 al 30.11.2013, atteso che il predetto servizio non è riconducibile al servizio prestato in Italia dalla figura professionale dell'infermiere, in ossequio a quanto previsto dal D.M. 14.09.1994, n. 739.

Considerato che sulla base dell'attestazione rilasciata dall'autorità sanitaria del Distretto di Heilbronn, vistata per conferma dal Consolato Generale d'Italia a Stoccarda, l'Haus am Wunnenstein, Fondazione Karl-Schaude e Seniorenlandhaus Fridericke - Fondazione KarlSchaude, sono strutture sanitarie private senza scopo di lucro che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico.

Rilevato che il servizio sanitario prestato all'estero dal Dott. Anselmi Pietro nel periodo dal 01.12.2013 al 30.01.2014 e dal 31.01.2014 al 08.05.2014 è riconducibile al servizio prestato in Italia dalla figura professionale dell'infermiere, in ossequio a quanto previsto dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739.

Ritenuto che può essere dichiarata l'equiparazione del Servizio prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale per il corrispondente servizio di ruolo.

DECRETA

Art. 1— È riconosciuta l'equipollenza all'incarico prestato in Italia dalla figura professionale dell'infermiere dei servizi sanitari prestati all'estero dal Dott. Anselmi Pietro nel periodo dal 01.12.2013 al 30.01.2014 presso l'Haus am Wunnenstein, presidio ospedaliero della fondazione Karl-Schaude e nel periodo dal 31.01.2014 al 08.05.2014 presso la Seniorenlandhaus Fridericke, presidio ospedaliero della fondazione Fondazione Karl-Schaude.

Art. 2 — I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220.

Art. 3 — Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, addì 26 MAG 2016

EMILIANO